



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Via Giovanni Battista Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme
Telefono: 050/819111 Numero Verde: 800186858 Fax 050/819220
Pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio Elettorale

Tel. 050-819338/224

DOMANDA PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI D'ASSISE E DELLE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

Al Sig. Sindaco del Comune di SAN GIULIANO TERME

sottoscritt

nat a

il , residente a

Via/Piazza

n. tel.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 Legge 10/4/1951, n. 287 e s.m.i., di essere iscritto negli elenchi dei:

- Giudici popolari di Corte d'Assise
 Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto propria responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso del titolo di studio¹
- di esercitare la professione di
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
- di essere in possesso della cittadinanza italiana
- di essere di buona condotta morale
- di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa²

sottoscritt **dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

San Giuliano Terme,

Firma

Scadenza presentazione 31 Luglio degli anni dispari

1) Ai sensi dell'art. 9 Legge 10/4/1951, n. 287, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello, il titolo di studio di scuola media superiore.

2) Art. 12 Legge 10/4/1951, n. 287, non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.